

§ 5. — PROCLAMAZIONE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

(Art. 74, comma 11, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Il presidente dell'Ufficio elettorale centrale, tenuto presente il disposto dell'art. 74, comma 11, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale, dopo il secondo turno, è proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti validi, accerta che il candidato sig. LEONARDO MARRAS

ha riportato il maggior numero di voti cioè n. 55723 voti validi.

Pertanto il presidente, alle ore 13,25 del giorno 26 giugno 2009
proclama eletto alla carica di presidente della provincia di GROSSETO
il sig. LEONARDO MARRAS salve le definitive decisioni
del consiglio provinciale a termini dell'art. 41, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

OPPURE

Il presidente constata che i due candidati alla carica di presidente della provincia ammessi alla votazione del turno di ballottaggio hanno riportato parità di voti cioè n. voti validi, e che il candidato sig., è collegato con il gruppo avente il contrassegno

ovvero con la coalizione di gruppi collegati ai sensi dell'art. 74, comma 9, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, comprendente i seguenti contrassegni:

che, come risulta dall'estratto del verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale centrale [modello n. 296-III/AR], ha riportato, rispettivamente, una cifra elettorale di gruppo pari a n., a n.,

a n., a n., a n., a n.

a n., a n., a n., a n.

per una cifra elettorale complessiva di n. voti validi, e che il candidato sig. è collegato con il gruppo avente il contrassegno

ovvero con la coalizione di gruppi collegati ai sensi dell'art. 74, comma 9, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, comprendente i seguenti contrassegni:

che, come risulta dall'estratto del verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale centrale [modello n. 296-III/AR], ha riportato, rispettivamente, una cifra elettorale di gruppo pari a n., a n., a n., a n., a n., a n., a n., a n., a n., a n. per una cifra elettorale complessiva di n. voti validi.

Pertanto, in base all'art. 74, comma 11, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui, in caso di parità di voti fra i due candidati alla carica di presidente della provincia ammessi alla votazione del turno ballottaggio, è proclamato eletto il candidato collegato con il gruppo o con la coalizione di gruppi che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva, il presidente, alle ore del giorno 20, proclama eletto alla carica di presidente della provincia di, salve le definitive decisioni del consiglio provinciale a termini dell'art. 41, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il sig., collegato con il gruppo o con la coalizione di gruppi avente la maggior cifra elettorale complessiva.

OPPURE

Il presidente constata che i due candidati alla carica di presidente della provincia ammessi alla votazione del turno di ballottaggio sig.,

e sig. hanno riportato parità di voti cioè n. voti validi e che, inoltre, gli stessi sono collegati con gruppi o con coalizioni di gruppi che hanno conseguito la medesima cifra elettorale cioè n. voti validi.

Pertanto, il presidente alle ore del giorno 20 proclama eletto, ai sensi dell'art. 74, comma 11, terzo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla carica di presidente della provincia di il candidato più anziano di età cioè il sig., salve le definitive decisioni del consiglio provinciale a termini dell'art. 41, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

§ 6. — DETERMINAZIONE DELLA CIFRA ELETTORALE COMPLESSIVA DEI GRUPPI COLLEGATI CON I CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AMMESSI ALLA VOTAZIONE DEL TURNO DI BALLOTTAGGIO

(Art. 75, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Dopo aver proceduto alla proclamazione dell'elezione del candidato alla carica di presidente della provincia, il presidente determina la cifra elettorale complessiva dei gruppi che, nel turno di ballottaggio, si sono collegati con i candidati alla carica di presidente della provincia ammessi alla votazione del medesimo turno di ballottaggio. A norma dell'art. 75, comma 5, del decreto legislativo, 18 agosto 2000, n. 267, **non sono ammessi al riparto dei seggi quei gruppi di candidati che, nel primo turno di votazione, hanno ottenuto meno del 3 per cento dei voti validi e che non hanno nemmeno fatto parte, nel medesimo turno, di una coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia.**

FIRME DEI COMPONENTI DELL'UFFICIO

Il Cancelliere

Bollo della Corte d'appello o del Tribunale

Presidente dell'Ufficio elettorale centrale

Componenti

Stu

Leon Fioravanti